

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

**PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”
Investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”**

**Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, Avviso pubblico per la presentazione di
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell’ambito del
PNRR**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

SETTORE ERC PE5 “*Synthetic Chemistry and Materials*”

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte del Coordinatore Scientifico del progetto e dei Responsabili delle Unità di ricerca regola i rapporti tra il MUR e i menzionati soggetti, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

Articolo 2

Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata **al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento** di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.
2. **Le attività progettuali dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale** di cui al comma 1.
3. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un’estensione temporale della durata del progetto da concludersi comunque non oltre la data del **28 febbraio 2026**.
4. Eventuali proroghe, fino ad un massimo di 6 mesi, potranno essere richieste dal *Principal Investigator* esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR, e comunque non potranno determinare la conclusione delle attività progettuali oltre la richiamata data del **28 febbraio 2026**.
5. L’importo dei contributi, nella forma del contributo alla spesa relativi alla *Missione 4 – Componente 2” Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)* – a valere sulle disponibilità assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

23 novembre 2021, è indicato all'Allegato A *Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* al decreto di ammissione a finanziamento.

Articolo 3
Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario, il Coordinatore Scientifico del progetto e dei Responsabili delle Unità di ricerca, per quanto di rispettiva competenza, si obbligano:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 (di seguito “Bando”) e dall'*Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*;
 - b) a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - e) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal MUR, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal precedente articolo 2;
 - f) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con il progetto presentato ed ammesso a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del bando;
 - g) a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti, secondo le indicazioni fornite dal MUR e in coerenza con le indicazioni del MEF-RGS-Ispettorato Generale per il PNRR;
 - h) a presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal MUR e in coerenza con le indicazioni del MEF-RGS-Ispettorato Generale per il PNRR;
 - i) a segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
 - j) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto del conseguimento dei target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- k) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 10 anni dalla data del pagamento del saldo delle agevolazioni;
- l) a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di audit degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
- m) a garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, rendendo noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi dell'Unione Europea – Next Generation EU, componente M4C2, investimento 1.1. apponendo sulla documentazione progettuale una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea. L'emblema dell'Unione Europea (cfr. pag. 78 dell'allegato alla circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021) deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- n) a garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto di ricerca, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- o) a rispettare per tutto il ciclo di vita dei progetti PRIN, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati dal medesimo art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
 - all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
 - alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- p) a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”, (di seguito “Guida DNSH”), e successivo aggiornamento di cui alla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33;
- q) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, anche nell'ambito delle procedure di selezione attivate, prevedano il rispetto delle indicazioni contenute nella “Guida DNSH”;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- r) a non svolgere nell'ambito dei progetti PRIN le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown» in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH”:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
- s) a rispettare i requisiti di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- t) a rispettare le indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile, ivi comprese quelle previste dal Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), ed eventualmente a sottoporre le attività progettuali pertinenti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- u) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali provvedano a effettuare, nell'ambito delle procedure di selezione attivate, una preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai relativi Allegati (progetti di competenza statale, regionale o delle province autonome).;
- v) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali attivino, qualora applicabile, la procedura di VIA presso le Autorità competenti in materia per i progetti ricadenti negli Allegati 2-bis e IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- w) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- x) garantire l'adozione di procedure e meccanismi volti a favorire la parità di genere.
- y) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- z) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- aa) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - bb) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - cc) a facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
 - dd) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - ee) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti;
 - ff) assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nella realizzazione del Programma di ricerca garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute dagli tutti gli enti attuatori degli interventi riportino, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG agli stessi associati per l'attuazione dei progetti.
 - gg) a garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca nei termini definiti dall'allegato Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP), anche in caso di trasferimento del PI/ Unità di ricerca;
 - hh) a garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- ii) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- jj) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del bando.
- kk) a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi a valere sul PNRR
- ll) a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta;
- mm) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- nn) a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- oo) assicurare che le spese rendicontate nell'ambito del progetto PRIN non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- pp) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- qq) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";
- rr) a tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata;
- ss) a rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica.

Articolo 4
Procedura di rendicontazione delle spese

1. Le spese totali ammissibili del progetto dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati dall'*Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese* al bando e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

2. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i responsabili di unità trasmettono al Ministero **con cadenza bimestrale**, mediante l'utilizzo dei servizi dedicati sulla piattaforma dedicata, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dal citato *Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*.
3. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o sostenute da parte dei soggetti partecipanti.
4. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare.
5. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute oltre la data *del 28 febbraio 2026*.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei termini definiti a livello nazionale per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché il conseguimento degli obiettivi del progetto, la corretta alimentazione del Sistema ReGiS, non sarà possibile riconoscere spese sostenute oltre il termine indicato.
7. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria.
8. Le spese sono ammissibili a condizione che ne sia stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammesse le spese il cui importo, come riportato nei relativi titoli a giustificazione sia di importo inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
9. Non sono ammesse rendicontazioni integrative neanche se legate alla diffusione dei risultati di progetto.
10. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
11. Le spese sostenute nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciute ammissibili.
12. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.
13. Per il personale a contratto (RTC, assegnisti, ecc) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.
14. Per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente/istituzione; in ogni caso gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione della domanda non costituiscono un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto di versi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.

15. Sono ammesse spese relative a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota parte sostenuta con i fondi PRIN 2022 PNRR;
16. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile.
17. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché afferente all'intervento finanziato.
18. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
19. All'esito delle previste attività di verifica, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
20. L'erogazione finale è disposta a conclusione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta nell'art. 8 del bando.
21. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
22. Il MUR procede alla revoca del contributo riconosciuto, e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato, qualora non sia garantito il rispetto alle scadenze di cui al presente articolo per la rendicontazione amministrativo contabile e di cui al successivo articolo 5 per la rendicontazione scientifica.
23. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.
24. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti al singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Rendicontazione tecnico – scientifica

1. Il *Principal Investigator* produce, con cadenza bimestrale, la relazione (ed eventuale altra documentazione) attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e target, intermedi e finali, alla conformità delle attività progettuali al principio del DNSH, previsti dal progetto approvato.
2. Il *Principal Investigator* produce altresì la relazione conclusiva delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.
3. La relazione delle attività progettuali è resa disponibile dal MUR al competente Comitato di Valutazione che attesta lo sviluppo dei progetti, valuta la conformità delle attività progettuali al principio del DNSH e verifica la congruità delle variazioni economiche eventualmente proposte in sede di rendicontazione. In questa fase, il Comitato di Valutazione può indicare al *Principal Investigator* dei correttivi per salvaguardare il raggiungimento di *target* e *milestone* associati al progetto.

Articolo 6

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo per la realizzazione del progetto è erogato direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca nelle seguenti tranche:
 - il 10% del contributo totale riconosciuto per la realizzazione del progetto, in anticipazione entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento. Nel rispetto delle prescrizioni della Circolazione MEF n. 19, nota prot. 86949 del 27 aprile 2023 in casi eccezionali debitamente motivati e al verificarsi di specifiche condizioni, su richiesta del Coordinatore di progetto, potranno essere riconosciute anticipazioni in misura superiore al 10 per cento.
 - fino all'80% entro 90 giorni successivi alla conclusione del primo semestre, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate;
 - fino al 10% a saldo finale, entro 120 giorni successivi alla conclusione del progetto, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione scientifica finale.
2. Nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti attuatori di diritto privato le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR.
4. La documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 550, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
5. Le erogazioni in favore dei beneficiari sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

Articolo 7
Variazioni progettuali

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 9 del bando nonché, per gli aspetti economici ai sensi dell'*Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese* generali al medesimo provvedimento.
2. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR. La richiesta dovrà anche prospettare quale sia l'impatto della variante scientifica rispetto al principio del DNSH.
3. Le variazioni all'articolazione economica possono essere apportate entro i limiti di cui all'*Allegato 3 – criteri generali per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese* fermo restando che le stesse devono trovare integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato. Tutte le voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione del progetto. I *milestone* e i *target* previsti dal progetto approvato non potranno in ogni caso essere modificati.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente/istituzione originario all'ateneo/ente/istituzione di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d'intervento SUD) di garantire che l'ubicazione dell'Ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

5. Nell'ambito dell'accordo di cui sopra vengono definite le modalità di trasferimento del codice unico progetto (CUP) associato alla specifica Unità di ricerca come da *Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)*, al fine di garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca.
6. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile dell'unità di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto. Si dovrà procedere alla sostituzione di un PI che beneficia della quota riservata agli under 40, soltanto con uno dei predetti soggetti che abbia un'età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando. L'università/ente/istituzione di ricerca di appartenenza del *Principal Investigator* titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti.
7. Nell'ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso. Gli ingressi e/o uscite del personale dal gruppo di ricerca dovranno essere inserite nella scheda partecipanti da produrre in fase di rendicontazione delle spese, ogniqualvolta si sia verificata una modifica del gruppo di ricerca.
8. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

Articolo 8
Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:
 - a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di presentazione del progetto;
 - b. mancato raggiungimento di *target* e *milestone* intermedi e finali previsti dal progetto approvato;
 - c. impossibilità di sostituire il PI ai sensi dell'art. 9 del bando;
 - d. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;
 - e. interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - f. mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del bando nonché dell'articolo 3 del presente disciplinare;
 - g. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;
 - h. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
 - i. altri casi previsti dalla legge.
2. Il contributo può essere revocato totalmente o parzialmente in ragione di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi previsti dal progetto medesimo.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

3. Qualora il *Principal Investigator* intenda rinunciare al contributo concesso, alla realizzazione del progetto o alla partecipazione alla procedura di selezione, dovrà inviare comunicazione adeguatamente motivata al MUR, che procederà a ritirare il progetto o revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme eventualmente erogate.
4. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
5. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii.
6. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - a. il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
7. Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.
8. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 9
Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal fine ciascun Ateneo/Ente/AFAM destinatario del contributo si impegna a restituire le somme indebitamente corrisposte.
2. Ciascun Ateneo/Ente/AFAM è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 10
Open access

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e *on-line* (almeno in modalità *green access*) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche “*peerreviewed*” nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Articolo 11
Risoluzione di controversie

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. I soggetti beneficiari, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12
Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Articolo 13
Efficacia

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte dei Soggetti beneficiari, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice